



COMUNE DI GIOIA SANNITICA

PROVINCIA DI CASERTA

C.A.P. 81010, Piazza Municipio – C.F. 82001450616 – P.IVA 00444090617

TEL. 0823/915021  0823/915540

Prot. N.2964

del 23/05/2017

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA NOMINA DI COMPONENTE UNICO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PER LA DURATA DI ANNI TRE

IL RESPONSABILE
AREA AA.GG., ECONOMICO-FINANZIARIA
SERVIZI DEMOGRAFICI, SERVIZI SOCIALE
Dott.ssa Adriana Santagata

In esecuzione alla delibera di G.C.N° 34 del 19.04.2017 , esecutiva come per legge, avente ad oggetto: **“NOMINA COMPONENTE MONOCRATICO ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE. APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO. DETERMINAZIONE COMPENSO ANNUO. DETERMINAZIONI”**

VISTO:

- D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 *"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*;
- D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105 *"Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni"*;
- D.M. 2 dicembre 2016 *"Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance"*.
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 08/02/2011, come modificata con delibera di G.C.N° 53 del 17.05.2016, con cui è stato approvato il Sistema di Misurazione della Performance- Organismo Indipendente di Valutazione, adeguato alle disposizioni di cui al D.Lgs. 150/2009 che, prevede in modo specifico anche la disciplina del Nucleo di Valutazione, l'organismo a cui è affidato il compito di promuovere, supportare e garantire la validità metodologica dell'intero sistema di gestione delle performance, nonché la sua corretta applicazione;
- la delibera di C.C. N° 05 del 18.02.2011 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione in forma associata dell'OIV tra i Comuni di Gioia Sannitica, Faicchio (BN) e Torrecuso (BN);
- la successiva delibera di C.C. N° 28 del 02.08.2014 mediante la quale si disponeva ai sensi dell'art. 11 della medesima convenzione, lo scioglimento per mutuo consenso della convenzione per la gestione associata dell'OIV tra i Comuni di Gioia Sannitica, Faicchio (BN) e Torrecuso (BN), con decorrenza immediata dall'adozione della deliberazione dell'ultimo dei tre Comuni;
- la delibera di G.C. N° 53 del 17.05.2016, esecutiva come per legge, attraverso la quale è stato modificato l'art.6 del vigente Regolamento Sistema di Misurazione della Performance- Organismo Indipendente di Valutazione, approvato come detto con deliberazione di G.C. n°17 del 08/02/2011, con la previsione della composizione monocratica del Nucleo di Valutazione in sostituzione della precedente composizione collegiale in numero di tre membri;

VISTO il D.P.R. 09 maggio 2016, N° 105 disciplinante il riordino delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e

valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 19, comma 10 del D.L. 24.06.2014, N° 90 convertito con modificazioni con la L. 11.08.2014, N° 114 ed in particolare l'art. 6 recante disposizioni in tema di valutazione indipendente e revisione della disciplina degli Organismi indipendenti di valutazione, che dispone testualmente quanto segue:

1. La valutazione indipendente della performance è assicurata in ogni amministrazione pubblica dall'organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009.

2. L'organismo indipendente di valutazione svolge le funzioni e le attività di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009 con l'obiettivo di supportare l'amministrazione sul piano metodologico e verificare la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa e individuale. Verifica, inoltre, che l'amministrazione realizzi nell'ambito del ciclo della performance un'integrazione sostanziale tra programmazione economico-finanziaria e pianificazione strategico-gestionale. Ai fini della valutazione della performance organizzativa, promuove l'utilizzo da parte dell'amministrazione dei risultati derivanti dalle attività di valutazione esterna delle amministrazioni e dei relativi impatti.

3. L'Organismo indipendente di valutazione è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da 3 componenti. I componenti dell'organismo indipendente di valutazione sono nominati da ciascuna amministrazione, singolarmente o in forma associata, tra i soggetti iscritti all'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione, tenuto dal Dipartimento.

4. Possono chiedere di essere iscritti all'Elenco nazionale soggetti, dotati dei requisiti di competenza, esperienza ed integrità stabiliti con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con il quale sono stabiliti anche i limiti relativi all'appartenenza a più organismi indipendenti di valutazione.

5. I commi 3 e 4 si applicano a partire dai rinnovi degli organismi indipendenti di valutazione successivi alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4. I componenti degli organismi già nominati rimangono in carica fino alla naturale scadenza dei rispettivi mandati.

VISTO il D.M. 2.12.2016 che disciplina l'istituzione presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'elenco nazionale dei componenti degli Organismi di Valutazione della performance ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 6 al quale vengono obbligatoriamente iscritti tutti gli aspiranti alla partecipazione alle procedure comparative di nomina degli OIV presso le amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, sulla scorta dei requisiti di competenza, esperienza ed integrità di cui all'art. 2 del medesimo decreto:

VISTO in particolare l'art. 7 del medesimo decreto rubricato "Nomina e durata dell'organismo indipendente di valutazione" il quale testualmente prevede:

1. I componenti dell'organismo indipendente di valutazione sono nominati, tra gli iscritti all'Elenco nazionale in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 2, dall'organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione, singolarmente o in forma associata, per una durata coerente con il termine triennale di validità dell'iscrizione all'Elenco. L'incarico non è prorogabile ed è rinnovabile una sola volta, previa procedura comparativa.

2. L'incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'art. 2 ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall'Elenco nazionale ovvero in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione all'Elenco medesimo.

3. I componenti degli OIV possono essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale da almeno sei mesi.

4. Le amministrazioni possono costituire l'OIV in forma associata in relazione alla natura delle funzioni svolte, all'ambito territoriale di competenza ovvero con l'amministrazione che svolge funzioni di indirizzo, controllo o vigilanza.

5. Le amministrazioni pubblicano nell'apposita sezione del Portale della performance gli avvisi di selezione comparativa e i relativi esiti.

6. L'incarico di Presidente di OIV o titolare di OIV monocratico può essere affidato esclusivamente:

a) a soggetti iscritti nella fascia professionale 3, nelle amministrazioni con più di duecentocinquanta dipendenti;

b) a soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3, nelle altre amministrazioni.

7. Le amministrazioni, nella scelta dei componenti dell'OIV istituito in forma collegiale, favoriscono il rispetto dell'equilibrio di genere. Eventuali deroghe al suddetto principio possono essere ammesse solo se adeguatamente motivate.

8. La scadenza del componente dell'organo politico amministrativo non comporta la decadenza dall'incarico del componente dell'OIV.

L'eventuale revoca dell'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza è adeguatamente motivata.

RILEVATO che presso questa amministrazione prestano attualmente servizio N° 16 dipendenti e che pertanto ai sensi del citato art. 7, comma 6 lettera b) potrà essere nominato esclusivamente un soggetto iscritto nelle fasce 2 e 3 di cui all'art. 5 del medesimo D.M. aventi i seguenti requisiti:

b) **Fascia 2** - esperienza professionale di almeno otto anni negli ambiti indicati all'art. 2, comma 1, lettera b), numero 2, di cui tre come componente di organismo indipendente di valutazione della performance o nuclei di valutazione con funzioni analoghe;

c) **Fascia 3** - esperienza professionale di almeno dodici anni negli ambiti indicati all'art. 2, comma 1, lettera b), numero 2, di cui tre come componente di organismo indipendente di valutazione della performance o nuclei di valutazione con funzioni analoghe in amministrazioni con almeno duecentocinquanta dipendenti.

PRESO ATTO che l'art. 10 del citato D.M. prevede che in sede di prima applicazione e fino al 30 giugno 2017 non è richiesto il requisito dei sei mesi di iscrizione nell'elenco nazionale di cui all'art. 7 comma 3 del medesimo decreto;

RICHIAMATA la delibera ANAC N° 12/2013 come integrata dalla decisione espressa dalle medesima Autorità nella seduta del 11.06.2014;

RITENUTO pertanto dover procedere alla nomina del nuovo OIV in forma monocratica, in quanto il mandato del precedente è scaduto, previa diffusione di un pubblico avviso al fine di assicurare continuità al regolare assolvimento delle funzioni attribuite dalla normativa vigente in materia con l'obiettivo di supportare l'amministrazione sul piano metodologico e verificare la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa ed individuale;

RENDE NOTO

- Che il Comune di Gioia Sannitica intende procedere alla nomina del titolare di OIV monocratico previa valutazione dei curriculum pervenuti e di eventuali colloqui ai sensi del vigente regolamento degli uffici e dei servizi, come stralciato dalla delibera di G.C. N° 17 del 08.02.2011 e ss.mm.ii, tra i soggetti iscritti nell'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della performance istituito presso il dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell'art. 1 del D.M. del 02.12.2016 in attuazione dell'art. 6 comma 3 e del D.P.R. 09.05.2016, N° 105;
- Che al fine di garantire la massima informazione e trasparenza dell'azione amministrativa il presente avviso pubblico viene pubblicato all'Albo Pretorio Comunale, sul sito internet del Comune (www.comunegioiasannitica.it), nonché copia dello stesso sarà trasmessa ai sensi dell'art. 7, comma 5 del D.M. 02.12.2016 al Dipartimento della Funzione Pubblica per la relativa pubblicazione nella specifica sezione del Portale della Performance per la presentazione delle domande da parte degli interessati;
- Che per la partecipazione alla procedura i candidati dovranno espressamente dichiarare ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al D.P.R. N° 445/2000 l'iscrizione al summenzionato elenco nazionale e la relativa collocazione nelle fasce professionali 2 o 3 di cui all'art. 5 del medesimo D.M..

REQUISITI

Per la partecipazione alla selezione sono richiesti i requisiti di competenza, esperienza ed integrità stabiliti con il D.M. del 02.12.2016. Il componente dell'OIV deve essere iscritto nell'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della performance tenuto dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si precisa che fino alla data del 30 giugno 2017 non è richiesto il requisito dell'anzianità di sei mesi di iscrizione nell'Elenco nazionale di cui al D.M. 2 dicembre 2016. Qualora, al momento della scadenza del presente avviso non si sia ancora perfezionata, per qualsiasi motivazione, l'iscrizione nell'Elenco nazionale di cui al D.M. 2 dicembre 2016, il candidato verrà automaticamente escluso dalla selezione, senza che lo stesso possa accampare pretese e/o vantare diritti di sorta nei confronti dell'Ente.

a) Requisiti generali:

1. essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
2. godere dei diritti civili e politici;
3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione di cui al presente numero operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;

b) Requisiti di competenza ed esperienza:

1. essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale;
2. essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management;
3. essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno otto anni, maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management, di cui tre come componente di Organismo indipendente di valutazione della performance o Nuclei di valutazione con funzioni analoghe;

c) Requisiti di integrità:

1. non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del codice penale;
2. non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno erariale;
3. non essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza del mandato;
4. non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore alla censura.

DIVIETO DI NOMINA, CONFLITTO DI INTERESSE E CAUSE OSTATIVE

Ai sensi dell'art. 14, comma 8 del D.Lvo n° 150/2009 il componenti monocratico dell'OIV non può essere nominato tra i soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

Non possono essere nominati, quindi ed altresì, coloro che:

- a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
- b) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l'amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina;
- c) siano responsabili della prevenzione della corruzione presso la stessa amministrazione;
- d) si trovino, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
- e) abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
- f) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l'amministrazione presso cui deve essere costituito l'OIV;
- g) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l'amministrazione;

h) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con dirigenti di prima fascia in servizio nell'amministrazione presso cui deve essere costituito l'OIV, o con il vertice politico – amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico – amministrativo;

i) siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza del mandato;

l) siano revisori dei conti presso la stessa amministrazione;

m) presso gli enti locali, incorrano nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall'art. 236 del d. lgs. n. 267/2000.

In ogni caso, l'assenza delle situazioni di cui al presente punto deve essere oggetto di una formale dichiarazione del candidato.

L'appartenenza a più OIV del soggetto incaricato è consentita esclusivamente nei limiti di cui all'art. 8 del D.M. 2 dicembre 2016.

COMPENSO E DURATA

L'incarico è conferito per un periodo di anni tre (2017 – 2018 - 2019), con possibilità di rinnovo per una sola volta, previa procedura comparativa secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 1 del D.M. 02.12.2016

Per lo svolgimento dell'incarico di componente dell'OIV è previsto un compenso annuo onnicomprensivo di €. 1.500,00 (millecinquecento/00) a lordo degli oneri fiscali e previdenziali a carico dell'incaricato, così come determinato con delibera di G.C. n° 34 del 19.04.2017.

Detto compenso è da intendersi onnicomprensivo di ogni onere previsto per legge, al lordo di ogni altra voce, quale IVA, ritenute fiscali, eventuali contributi previdenziali, etc..

Al professionista incaricato, per le trasferte effettuate esclusivamente nell'interesse dell'Ente e strettamente connesse all'esercizio del presente incarico, preventivamente autorizzate dal Sindaco possono essere riconosciuti, altresì, i rimborsi relativi alle spese effettivamente sostenute ed opportunamente documentate. In merito alla quantificazione ed alle modalità di riconoscimento di detti rimborsi spesa si precisa che al professionista incaricato verrà applicata, in via analogica, la stessa normativa a cui è sottoposto il Revisori dei Conti dell'Ente.

Il compenso verrà corrisposto in rate annuali posticipate.

Il professionista incaricato sarà liquidato entro trenta giorni dalla presentazione in formato elettronico di specifico documento fiscale.

Le attività svolte dovranno essere opportunamente rendicontate dal professionista attraverso report e

relazioni, così come previsto dalla normativa vigente.

L'OIV del Comune di Gioia Sannitica è costituito in forma monocratica.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Gli aspiranti dovranno produrre domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta in cui mediante autocertificazione e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. N° 445/2000, attestano le proprie generalità complete, indicano i recapiti di posta certificata (o in alternativa recapito e-mail) a cui saranno inoltrate tutte le comunicazioni relative alla presente selezione, dichiarano il possesso di tutti i requisiti richiesti, nonché l'espresso consenso al trattamento dei dati forniti per la finalità della procedura di cui al presente avviso ai sensi del D.Lvo 196/2003 e ss.mm.ii..

Alla domanda (**schema allegato A**) devono essere obbligatoriamente allegati pena la esclusione dalla procedura in esame:

a) dettagliato curriculum professionale;

b) dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità, conflitto di interessi o cause ostative, o inconfiribilità, specificate nello **schema allegato B**) del presente avviso;

c) fotocopia di documento di identità in corso di validità.

La domanda dovrà inderogabilmente pervenire, pena la esclusione dalla procedura di nomina, entro e non oltre le ore 13:30 del giorno 12 giugno 2017:

- **direttamente**, anche tramite terzi, all'Ufficio Protocollo del Comune di Gioia Sannitica, presso la sede provvisoria dell'ente in Viale San Liberato – Fraz. Calvisi nei seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30/13.30; martedì e giovedì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 17.30; escluso le giornate di sabato e quelle festive;
- oppure **a mezzo raccomandata con avvio di ricevimento** indirizzata al Comune di Gioia Sannitica, presso la sede provvisoria dell'ente in Viale San Liberato – Fraz. Calvisi – 81010 Gioia Sannitica (CE). Non saranno ritenute utilmente presentate le domande pervenute oltre il suddetto termine di scadenza anche se spedite prima di tale data;
- oppure con invio di **un messaggio di posta elettronica certificata** all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Gioia Sannitica (areasociale.comunegioiasannitica@alphapec.it) esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata personale.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre la scadenza del termine. Resta inteso che il recapito dell'istanza di partecipazione, con i relativi allegati, rimane ad esclusivo rischio del mittente e che eventuali domande pervenute oltre il termine previsto verranno automaticamente escluse. Si puntualizza che in caso di invio tramite servizio postale non vale la data del timbro postale bensì quella di arrivo al Protocollo dell'Ente.

L'amministrazione si riserva la facoltà di procedere, ai sensi dell'art. 71 del ciato D.P.R. N° 445/2000, ad idonei controlli sulla veridicità del contenute delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati.

SCELTA DEL COMPONENTE L'O.I.V.

La individuazione del candidato che costituirà l'OIV è di esclusiva competenza del Sindaco, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 02.12.2016 nella qualità di organo di indirizzo politico-amministrativo di questo comune. e sarà effettuata sulla base della valutazione dei curriculum pervenuti e di eventuali colloqui, qualora ritenuti necessari, comunque programmati con avviso comunicato ai candidati ammessi.

Non si procederà alla formazione di graduatorie di merito o per titoli, né alla attribuzione di punteggi. La presentazione della richiesta di partecipazione non vincola in alcun modo l'amministrazione comunale.

La nomina avrà luogo previa necessaria autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza ex art. 53 del D.Lvo N° 165/2001 se il candidato è dipendente pubblico.

I dati personali trasmessi dagli interessati, ai sensi degli artt. 13 e 24 del D.Lvo 30.06.2003, N° 196 il cui conferimento è obbligatorio, saranno raccolti presso l'Area AA.GG., Economico-Finanziaria-Servizi Demografici, Servizi Sociale e saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura oggetto del presente avviso, e successivamente per le finalità inerenti la gestione dell'eventuale incarico.

NORME FINALI

In caso di decadenza, recesso o risoluzione del contratto, l'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di interpellare altri candidati fra quelli in possesso dei migliori titoli, conferendo un nuovo incarico alle medesime condizioni risultanti dall'incarico originario, tenuto conto del periodo residuo rispetto alla durata dall'incarico originario.

Si precisa inoltre che l'Ente si riserva insindacabilmente di modificare, sospendere o revocare il presente avviso, o comunque di non procedere all'affidamento dell'incarico in relazione ad eventi successivi che non ne consentano lo svolgimento.

L'incarico cessa immediatamente in caso di decadenza o cancellazione del professionista incaricato dall'Elenco nazionale di cui al D.M. 2 dicembre 2016 ovvero con il venir meno anche di uno solo dei requisiti previsti per l'iscrizione nel medesimo elenco, come contemplati nell'art. 2 del richiamato D.M. 2 dicembre 2016.

Il presente avviso è pubblicato all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Gioia Sannitica (www.comunegioiasannitica.it) , nonchè nella apposita sezione del Portale della performance del dipartimento della funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per informazioni è possibile rivolgersi all' Area AA.GG., Economico-Finanziaria, Servizi Demografici, Servizi Sociale del Comune di Gioia Sannitica (CE) – Tel 0823/915021, e-mail gioiadr@tin.it.

Il Responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile dell' Area AA.GG., Economico-Finanziaria, Servizi Demografici, Servizi Sociale del Comune di Gioia Sannitica (CE) dott.ssa Adriana Santagata – Tel 0823/915021, e-mail gioiadr@tin.it.



IL RESPONSABILE
AREA AA.GG., ECONOMICO-FINANZIARIA
SERVIZI DEMOGRAFICI, SERVIZI SOCIALE
Dott.ssa Adriana Santagata